

λ.



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **156** del 02/08/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Quarto provvedimento.

Codice CIFRA SGO/SDL/2018/ _____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Quarto provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

Totale: € 2.109,12

Generalità dei creditori: Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone sita a Copertino in Via Mariano 280.

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 30/2018 .

Importo del debito fuori bilancio: € 1.459,12 per spese legali; € 650,00 per rimborso contributo unificato.

Relazione sulla formazione del debito:

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "su misura" e/o "predisposti", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Con Deliberazione n.1312/2010 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche devono possedere per essere iscritte nell'Elenco in questione.

I predetti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sono stati oggetto di confronto e condivisione con le associazioni rappresentative delle imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche (Fioto Puglia, ANTO Puglia, CIDOS Puglia per le aziende ortopediche, l'ANA-ANAP per le aziende audioprotesiche, l'ASSOPTO Puglia per le aziende ottico-optometriche).

Nello specifico, per quanto concerne i requisiti organizzativi, le Associazioni di categoria convenute al tavolo hanno ritenuto indispensabile inserire l'assolvimento dell'obbligo formativo dei crediti ECM.

La ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" era stata inclusa nell'Elenco regionale con la Determinazione dirigenziale n. 3 dell'11/1/2013 per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280.

A seguito di sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE per l'inserimento nell'Elenco regionale della sede di Lecce sita in Via Zanardelli 5 della medesima ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone", è emerso che il titolare e i due ottici dipendenti non avevano assolto all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM).

Pertanto, questa Sezione con determinazione dirigenziale n. 177 del 24 Luglio 2017 ha escluso dall'Elenco la ditta per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280, e non ha incluso la ditta per la sede di Lecce sita in Via Zanardelli 5 in quanto gli ottici operanti presso le sedi erano privi dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei crediti ECM.

A seguito del mancato inserimento della ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" – sede di Lecce e della esclusione dall'Elenco regionale della sede di Copertino, è pervenuta formale diffida da parte della ditta in oggetto a procedere al reinserimento in Elenco regionale delle sedi di Lecce e Copertino, adducendo quali motivazioni circa il

mancato conseguimento dei crediti ECM da parte degli ottici operanti nella struttura: la non obbligatorietà dei crediti ECM da parte degli ottici optometristi, così come disposto dal Ministero della Salute; la mancanza sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici.

Fermo restando che, ai fini dell'inserimento in Elenco la normativa regionale di settore prevede l'obbligo di assolvimento alla formazione continua quale requisito organizzativo per gli ottici operanti nelle ditte ottico-optometriche, è apparsa meritevole di approfondimento la circostanza rappresentata dalla ditta in oggetto relativa alla mancanza "sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici". Pertanto, questa Sezione con nota del 23/10/2017 prot. AOO183-5696 ha invitato l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) a partecipare ad un incontro chiarificatore presso l'Assessorato alla Sanità in merito ai requisiti organizzativi delle ditte ottico - optometriche che intendono essere inserite nell'aggiornamento dell'Elenco regionale dei fornitori/produttori di dispositivi protesici per conto del SSR, di cui all'art. 32 della L.R. n.4/2010.

A seguito dell'incontro con l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA), è emerso che, nonostante la presenza a livello regionale del requisito "assolvimento all'obbligo ECM", la categoria degli ottici è impossibilitata ad assolvere a tale obbligo per carenza nel territorio nazionale di corsi accreditati ECM, a seguito del non riconoscimento della figura dell'ottico tra le professioni sanitarie per le quali è previsto tale obbligo da parte del Ministero della Salute.

Pertanto, ad integrazione della D.D. n. 177/2017, con Determinazione dirigenziale n. 290 del 5/12/2017, questa Sezione ha proceduto all'inserimento nell'Elenco regionale di cui all'art. 32 L.R. n. 4/2010 la ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" per le sedi di Copertino sita in Via Mariano 280 e Lecce sita in Via Zanardelli 5.

Con sentenza n. 30/18, il TAR Puglia - Seconda Sezione - sede di Bari dichiarava cessata la materia del contendere in quanto soddisfatta la pretesa azionata in giudizio con atto dirigenziale n. 177/2017 e al contempo condannava la Regione Puglia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di causa nella misura di € 1.000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge.

Preso atto che con nota prot. AOO024-4381 del 30/3/2018 l'avvocatura regionale ha notificato a questa Sezione la sentenza n.30/18 si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.459,12 (di cui € 1000,00 per onorari, € 150,00 per rimborso forfettario, € 46,00 per CAP e € 263,12 per I.V.A).

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 30/2018, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.109,12 (millecentonove/12).

POSIZIONE DEBITORIA N. 2

Totale: € 2.550,00

Generalità dei creditori: Madre Teresa srl + Associazione Casa Serena

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato- Sezione Terza - n.1739/2018

Importo del debito fuori bilancio: € 1.275,00 rimborso contributo unificato Madre Teresa srl +€ 1.275,00 rimborso contributo unificato Associazione Casa Serena

Relazione sulla formazione del debito:

L'Associazione Casa Serena, la società Santa Rita e la società Madre Teresa srl erogatrici di prestazioni socio-sanitarie-assistenziali in regime di convenzione con la ASL Lecce hanno contestato il silenzio formatosi sulla diffida a provvedere notificata in data 13/11/2015 con la quale le predette strutture invitavano la Regione Puglia a procedere alla rivalutazione delle tariffe regionali di riferimento spettanti alle RSSA ex art. 66 R.R. n.4/2007 comprensive della quota di compartecipazione a carico dell'utente, correlata agli adeguamenti del costo del personale e delle spese di gestione in base all'indice ISTAT; disporre la liquidazione del compenso revisionale maturato in applicazione della rivalutazione della tariffa regionale rispetto a ciascun anno successivo all'adozione della DGR n.279/2010 e con decorrenza dal 4/1/2011; avviare il procedimento concertativo ex art. 32 R.R. n.4/2007.

Con sentenza n. 19/2007 il TAR Puglia – Sez. Staccata di Lecce ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle predette strutture.

Con appelli distintamente proposti, l'Associazione ONLUS Casa Serena e la società Madre Teresa srl hanno chiesto la riforma della predetta sentenza. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1739/2018 ha accolto gli appelli ed ha ordinato alla Regione Puglia di attivare il procedimento ex art.32 R.R. n.4/2007, inteso all'eventuale aggiornamento delle tariffe per le prestazioni socio sanitarie assistenziali rese dalle appellanti, sulla scorta della loro istanza del 13/11/2015, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, concludendolo entro i successivi 120 giorni. Inoltre ha compensato le spese dei due gradi di giudizio, fermo restando il diritto delle appellanti alla refusione del contributo unificato versato in relazione ad essi, a carico della Regione Puglia.

Preso atto che con pec del 16/04/2018 l'avvocatura regionale ha trasmesso alla Sezione SGO la specifica della refusione del contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio in favore di entrambe le ricorrenti, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.550,00 (di cui € 300,00 per CU n. 386/2016 TAR Lecce + € 975,00 per CU n.2380/2017 C.d.S. in favore di Associazione ONLUS Casa Serena e € 300,00 per CU n. 386/2016 TAR Lecce + € 975,00 per CU n.2380/2017 C.d.S. in favore di società Madre Teresa srl).

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1739/2018, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00).

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

Totale: € 11.379,94

Generalità dei creditori: Avv. Roberto Carbone

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile n. 853/2018

Importo del debito fuori bilancio: € 11.379,94 (di cui € 9.515,00 pagamento spese processuali + € 1.427,25 rimborso spese forfettario 15% + € 437,69 CPA 4% + € 2.503,59 IVA 22% - € 2.503,59 IVA 22% versata direttamente dal cliente).

Relazione sulla formazione del debito:

Con sentenza n. 4068/2011 il Tribunale di Bari rigettava la domanda di pagamento della somma di € 202.208,48 proposta dalla Regione Puglia nei confronti della Congregazione delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza (in qualità di gestore del Centro di Riabilitazione Villa San Giuseppe di Bisceglie) a titolo di ripetizione di somme pagate in eccedenza negli anni 1991, 1992 e 1993 per prestazioni erogate dal Centro giusta convenzione stipulata con la Regione il 26/06/1989. Il tribunale, inoltre, compensava le spese processuali e poneva definitivamente a carico della Regione le spese di CTU.

Per la riforma della sentenza n. 4068/2011 proponeva appello la Regione Puglia. Con sentenza n. 853/2018 la Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Puglia nei confronti della Congregazione delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza avverso la sentenza n. 4068/2011 resa dal tribunale di Bari. Inoltre, la Regione è stata condannata al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore dell'Avv. Roberto Carbone dichiaratosi antistatario per complessivi € 9.515, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva e C.P.A. come per legge.

Preso atto che con nota prot. AOO024-8268 del 27/06/2018 l'avvocatura regionale ha notificato a questa Sezione la sentenza n. 853/18 in forma esecutiva e preso atto della specifica dei compensi disposti in sentenza trasmessa dall'Avv. Carbone in data 23/07/2018, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 11.379,94 così come risultante dal prospetto di seguito riportato:


pagamento spese processuali	€ 9.515,00
rimborso spese forfettario 15%	€ 1.427,25
CPA 4%	€ 437,69

IVA 22%	€ 2.503,59
TOTALE	€ 13.883,53
Importo IVA versato direttamente dal cliente all'erario (scissione di pagamenti)	€ 2.503,59
A detrarsi ritenuta di acconto (20%)	€ 2.188,45
TOTALE FINALE DA LIQUIDARE	€ 9.191,49

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 853/2018, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € € 11.379,94 (undicimilatrecentosettantanove /94).


Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)




Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Legge Regionale _____ 2018, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E’ approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva per complessivi € 16.039,06:

1. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 30/2018. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge - importo da liquidare € 2.109,12 (millecentonove/12) a favore di Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone
2. Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 1739/2018. Liquidazione contributo unificato – importi da liquidare: € 1.275,00 rimborso contributo unificato a favore di Madre Teresa srl + € 1.275,00 rimborso contributo unificato a favore di Associazione Casa Serena
3. Sentenza Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile n. 853/2018 - Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge – importo da liquidare € 11.379,94 (undicimilatrecentosettantanove /94) a favore di Avv. Roberto Carbone

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € 2.109,12.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € 2.550,00

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € 11.379,94

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”